

forza maggiore nei rischi pei quali l'assicurazione è fatta.

112. Il contratto d'assicurazione contro i rischi della navigazione costituisce l'*assicurazione marittima*<sup>1)</sup>. Esso deve esser fatto per iscritto, non però a pena di nullità, e la relativa scrittura prende il nome di *polizza di assicurazione*, la quale deve contenere: il nome e cognome e residenza o domicilio dell'assicurato e dell'assicuratore; l'oggetto e il premio dell'assicurazione; la somma assicurata; i rischi che l'assicuratore assume a suo carico e il tempo dal quale cominciano e in cui finiscono; il nome, specie, nazionalità e portata della nave; il nome e cognome del capitano; il luogo dove gli oggetti assicurati sono stati o devono essere caricati; il porto o la rada donde la nave deve partire; i porti e le rade dove la nave deve caricare e scaricare e in cui deve entrare. Se le predette indicazioni o perchè l'assicurato non sia in grado di darle o per la speciale qualità del contratto non possono farsi, vi si deve supplire con altre atte a determinare l'oggetto dell'assicurazione.

La polizza d'assicurazione può essere *in quovis*, con la quale s'assicurano le merci per un dato viaggio senza indicare la nave che deve trasportarle, e *d'abbonamento o flottante*, più in uso in commercio, con la quale si assicurano tutte le merci che in un determinato periodo di tempo saranno caricate, su qualsiasi nave per un determinato o per qualsiasi viaggio, dall'assicurato, il quale ha l'obbligo di dare volta per volta all'assicuratore avviso di ogni spedizione.

113. *Oggetti d'assicurazione* possono essere: qualsiasi nave; le macchine, attrezzi, corredo, armamento, dotazione e vettovaglie; le cose caricate; il nolo di queste e dei passeggeri; le somme date a cambio marittimo;

---

<sup>1)</sup> Art. 604 e seg. del cod. di commercio.